



GUIDE

per Iscritte ed Iscritti FISAC/CGIL
in UniCredito Italiano

“ NORME SU FONDO DI SOLIDARIETA'
ED INCENTIVAZIONI ALL'ESODO ”

*Applicazione dell'Accordo
3 agosto 2007
sugli Esodi Volontari
e
sul Fondo di Solidarietà
nei Gruppi UniCredito Capitalia*

Revisione Dicembre 2009

SOMMARIO

Parte generale

Le Aziende interessate.....	Pag. 4
Requisiti per il conseguimento della pensione	Pag. 5
- Decorrenze pensioni di anzianità (finestre)	Pag. 6

Esodo Volontario

Destinatari dell'Incentivazione all'Esodo.....	Pag. 9
Incentivazione all'esodo	Pag. 8
Modalità di adesione	Pag. 10
Principali questioni applicative	
- Se si spostano i termini per il pensionamento	Pag. 11
- Incentivazioni individuali all'Esodo	Pag. 11

Fondo di Solidarietà per il Sostegno al Reddito

Destinatari del Fondo di Solidarietà	Pag. 13
Incentivazione all'accesso al Fondo di Solidarietà	Pag. 14
Modalità di adesione	Pag. 15
Misura e modalità di erogazione dell'assegno	Pag. 16
Cumulo dell'assegno con redditi da lavoro	Pag. 19
Principali questioni applicative	
- Se si spostano i termini per il pensionamento	Pag. 20
- Contribuzione versata all'estero o in altre gestioni previdenziali.....	Pag. 20
- Il passaggio dal Fondo alla pensione	Pag. 20
- L'iscrizione al Sindacato	Pag. 20
- Il personale a part-time	Pag. 20
- La previdenza integrativa e complementare	Pag. 20
- L'assistenza sanitaria	Pag. 21
- Le condizioni e i finanziamenti agevolati	Pag. 22
- Incentivazioni individuali all'Esodo	Pag. 22

Parte comune

Estratto conto contributivo ed ECOCERT	Pag. 24
--	---------

Allegati

“ PARTE GENERALE ”

1. Le Aziende interessate

L'accordo del **3 agosto 2007** riguarda le seguenti aziende:

UNICREDIT

UNICREDITO ITALIANO
UNICREDIT BANCA
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA
UNICREDIT PRIVATE BANKING
UNICREDIT PROCESSES AND ADMINISTRATION
UNICREDIT GLOBAL INFORMATION SERVICES
HVB FILIALE ITALIA
LOCAT
UNICREDIT CLARIMA BANCA
UNICREDIT BANCA PER LA CASA
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT
PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT

PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT
UNICREDIT REAL ESTATE
UNICREDIT AUDIT
UNICREDIT GESTIONE CREDITI
UNICREDIT XELION BANCA
UNICREDIT FACTORING
CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA
UCI INFRASTRUTTURE
S+R INVESTIMENTI E GESTIONI
UNIMANAGEMENT
P.E. BA CA
TLX

TLX

CAPITALIA

BANCA DI ROMA
BANCO DI SICILIA
BIPOP CARIRE
CAPITALIA ASSET MANAGEMENT
CAPITALIA INFORMATICA
CAPITALIA SERVICE J.V.
CAPITALIA SOLUTIONS
FINECO LEASING
FINECOBANK
IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA SICILIA
MCC - MEDIOCREDITO CENTRALE
ROMAFIDES - FIDUCIARIA E SERVIZI
CAPITALIA INVESTIMENTI
ALTERNATIVI
EUROPEAN TRUST
FINECO CREDIT

2. Requisiti per il conseguimento della pensione

- Per le PENSIONI DI VECCHIAIA i requisiti minimi pensionistici richiesti sono **20 anni di contribuzione con 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne.**

Eccezioni:

- i lavoratori non vedenti e i lavoratori con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con almeno 10 anni di anzianità contributiva dopo l'insorgenza della cecità, possono andare in pensione a 55 anni se uomini e a 50 anni se donne;
- gli invalidi con infermità superiore all'80% possono andare in pensione a 55 anni se donne e a 60 anni se uomini.

DECORRENZA DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA: il primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile.

(Le ipotesi di modifica delle norme pensionistiche, che dovranno essere discusse in Parlamento, prevedono l'inserimento di "finestre" di uscita anche per le pensioni di vecchiaia).

- Per le PENSIONI DI ANZIANITÀ sono necessari i requisiti di età anagrafica e contributiva come illustrati nella tabella seguente:

	Requisiti minimi richiesti, in alternativa fra loro	
	Con 35 anni di contribuzione	Senza limiti di età anagrafica
	età anagrafica minima	anni di contribuzione minimi
2007	57	39
2008 – 2009	60	40
2010 – 2011 – 2012 - 2013	61	40
2014	62	40

Per coloro che hanno dei periodi di contribuzione come lavoratore autonomo, i requisiti minimi di età anagrafica con 35 anni di contribuzione complessiva sono aumentati di 1 anno: 58 anni per il 2007, 61 anni per il 2008/2009, 62 anni per il 2010/2011/2012/2013, 63 anni dal 2014.¹

Opzione per le lavoratrici

La legge prevede, in via sperimentale dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici possono conseguire la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva **al raggiungimento di 57 anni di età**². Per potersi avvalere di tale opportunità, le lavoratrici devono scegliere di farsi liquidare la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo (quindi con una pensione di importo più basso).

¹ Anche le "finestre" sono allungate di ulteriori 6 mesi.

² Ovvero di 58 anni per coloro che hanno dei periodi di contribuzione come lavoratrice autonoma.

Pertanto, le lavoratrici interessate possono accedere al Fondo esuberi in funzione del raggiungimento della pensione di anzianità con i più favorevoli requisiti di età previsti da tale norma, **dichiarando di optare per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo**: di conseguenza, anche l'Assegno Straordinario sarà calcolato con il sistema contributivo.

Per quanto ovvio, se **NON SI COMPIE TALE SCELTA**, la maturazione del diritto al pensionamento e le relative finestre decorrono secondo i termini indicati nella tabella successiva per la pensione di anzianità, e dal compimento del **60°** anno di età per quella di vecchiaia; ed è basandosi su tali termini che si individuano sia **LA DATA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI** del Fondo di Solidarietà che quella dell'**ULTIMO ASSEGNO STRAORDINARIO** da esso erogato (DELIBERA CDA DEL FONDO N°25 DEL 20/7/2005).

Decorrenze delle pensioni di anzianità (finestre) :

Le "finestre", cioè le date in corrispondenza delle quali decorre la pensione sono attualmente **4**, ma dal **2008** verranno ridotte a **2**.

Data entro la quale maturano i requisiti	Requisiti richiesti			Decorrenza della pensione
30.09.2007	35 anni di contributi e 57 di età	oppure	39 anni di contributi	1.1.2008
31.12.2007	35 anni di contributi e 57 di età	oppure	39 anni di contributi	1.4.2008
30.06.2008	35 anni di contributi e 60 di età	oppure	40 anni di contributi	1.1.2009 con almeno 57 anni al 31/12/2008 altrimenti 1.7.2009
31.12.2008	35 anni di contributi e 60 di età	oppure	40 anni di contributi	1.7.2009
30.06.2009	35 anni di contributi e 60 di età	oppure	40 anni di contributi	1.1.2010 con almeno 57 anni al 31/12/2009 altrimenti 1.7.2010
31.12.2009	35 anni di contributi e 60 di età	oppure	40 anni di contributi	1.7.2010
30.06.2010	35 anni di contributi e 61 di età	oppure	40 anni di contributi	1.1.2011 con almeno 57 anni al 31/12/2010 altrimenti 1.7.2011
31.12.2010	35 anni di contributi e 61 di età	oppure	40 anni di contributi	1.7.2011
30.06.2011	35 anni di contributi e 61 di età	oppure	40 anni di contributi	1.1.2012 con almeno 57 anni al 31/12/2011 altrimenti 1.7.2012
31.12.2011	35 anni di contributi e 61 di età	oppure	40 anni di contributi	1.7.2012
30.06.2012	35 anni di contributi e 61 di età	oppure	40 anni di contributi	1.1.2013 con almeno 57 anni al 31/12/2012 altrimenti 1.7.2013
31.12.2012	35 anni di contributi e 61 di età	oppure	40 anni di contributi	1.7.2013
30.06.2013	35 anni di contributi e 61 di età	oppure	40 anni di contributi	1.1.2014 con almeno 57 anni al 31/12/2013 altrimenti 1.7.2014
31.12.2013	35 anni di contributi e 61 di età	oppure	40 anni di contributi	1.7.2014
30.06.2014	35 anni di contributi e 62 di età	oppure	40 anni di contributi	1.1.2015 con almeno 57 anni al 31/12/2014 altrimenti 1.7.2015
31.12.2014	35 anni di contributi e 62 di età	oppure	40 anni di contributi	1.7.2015

(Le ipotesi di modifica delle norme pensionistiche, che dovranno essere discusse in Parlamento, prevedono un accesso al pensionamento anticipato a partire dal 1° gennaio 2008. Per il requisito minimo per la pensione di anzianità con 35 anni di contributi occorreranno:

- dal 1° gennaio 2008: 58 anni di età*
- dal 1° luglio 2009: 59 anni di età e “quota” 95*
- dal 1° gennaio 2011: 60 anni di età e “quota” 96*
- dal 1° gennaio 2013: 61 anni di età e “quota” 97*

Per le pensioni di anzianità con 40 anni di contributi è previsto il mantenimento delle quattro “finestre” di uscita.

*La “**quota**” è la somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva., quindi si può raggiungere*

- quota **95** con*
 - ✓ un’anzianità contributiva di **35** anni e un’età anagrafica di **60***
 - ✓ un’anzianità contributiva di **36** anni e un’età anagrafica di **59***
- quota **96** con*
 - ✓ un’anzianità contributiva di **35** anni e un’età anagrafica di **61***
 - ✓ un’anzianità contributiva di **36** anni e un’età anagrafica di **60***
- quota **97** con*
 - ✓ un’anzianità contributiva di **35** anni e un’età anagrafica di **62***
 - ✓ un’anzianità contributiva di **36** anni e un’età anagrafica di **61**)*

“ESODO VOLONTARIO”

3. Destinatari dell'Incentivazione all'Esodo

In data **3 agosto 2007** le Organizzazioni Sindacali e i Gruppi UniCredito Italiano e Capitalia hanno sottoscritto un accordo che prevede l'**Incentivazione all'Esodo** per chi ha già maturato o maturerà i requisiti di accesso alla pensione.

Il Personale è libero di accettare o rifiutare l'adesione a tale possibilità di uscita.

L'accordo stabilisce che possa accedere all'incentivazione chi matura o ha maturato il diritto alla pensione in tempi utili per utilizzare le cd "finestre" che si apriranno **TRA IL 1° OTTOBRE 2007 ED IL 1° GENNAIO 2011 COMPRESI**, in ragione del fatto che il Piano Industriale cui fa riferimento l'Accordo tra le Parti scade il **31 DICEMBRE 2010**.

4. Incentivazione all'esodo

Al Personale che cessa dal servizio per pensionamento, viene riconosciuto un incentivo all'esodo in unica soluzione ed a integrazione del TFR, costituito da un **importo netto** scaturente dall'applicazione della sotto riportata tabella.

*Per ottenere il valore netto della "mensilità di incentivo" occorre moltiplicare l'importo netto mensile delle voci stabili della retribuzione (stipendio – scatti anzianità – indennità ristrutturazione tabellare – tram – indennità vacanza contrattuale – Ruolo Chiave – quota extra Premio Rendimento – Indennità di rischio, sotterraneo, ecc se continuative – ad personam – importi derivanti da ristrutturazione busta paga a seguito di accordi collettivi - esclusi il Premio Aziendale/Produttività, gli Incentivi ed i Patti di non concorrenza/stabilità) per **13**, e dividere il totale così ottenuto per **12**.*

Il risultato di tale operazione va infine moltiplicato per il numero di mensilità riconosciuto in base alla tabella:

Incentivazione ad Esodo Volontario										
<i>Uscite nel 2007/2008</i>	<i>età compiuta alla data di cessazione dal servizio</i>	<i>Fino a 57 anni</i>	58	59	60	61	62	63	64	65
	n° mensilità di incentivo	16	15	14	13	12	10	8	7	6
<i>Uscite nel 2009</i>	<i>età compiuta alla data di cessazione dal servizio</i>	<i>Fino a 57 anni</i>	58	59	60	61	62	63	64	65
	n° mensilità di incentivo	17	16	15	14	13	11	9	8	6
<i>Uscite nel 2010</i>	<i>età compiuta alla data di cessazione dal servizio</i>	<i>Fino a 57 anni</i>	58	59	60	61	62	63	64	65
	n° mensilità	18	17	16	15	14	12	10	9	6

	<i>di incentivo</i>									
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L'importo previsto per l'incentivazione verrà erogato

- ➔ per intero nel caso di cessazione alla prima finestra utile di uscita (primo requisito tra anzianità o vecchiaia) in base alla normativa previdenziale vigente al momento della cessazione;
- ➔ al 50% nel caso di cessazione che intervenga nei sei mesi dalla prima finestra utile di uscita.

In caso di cessazione oltre i 6 mesi dalla prima finestra utile nessun incentivo verrà erogato.

Norma Transitoria: per tutti coloro che alla data del **30 settembre 2007** siano già **in possesso dei requisiti di legge** previsti per aver diritto all'accesso alla pensione INPS o Ente assimilabile si considererà quale **prima finestra utile di uscita** ai fine del calcolo dell'incentivo quella del **1° ottobre 2007**.

L'importo lordo dell'incentivo viene calcolato aggiungendo al valore netto calcolato come sopra, cifra percepita dal/la Lavoratore/Lavoratrice, la somma delle trattenute fiscali rivenienti dall'applicazione della tassazione separata³.

Nessun obbligo di carattere fiscale rimane in capo al/alla Lavoratore/Lavoratrice cui viene liquidato l'Incentivazione all'Esodo.

5. Modalità di adesione

Le domande di cessazione (**Esodo Volontario**) devono essere presentate

- ✓ entro il 21 SETTEMBRE 2007 (per le cessazioni del 1° OTTOBRE 2007)
- ✓ entro il 31 OTTOBRE 2007 (per le cessazioni successive)

e nell'aderire il Lavoratore/Lavoratrice interessato deve indicare anche la data di cessazione prescelta.

L'Esodo Volontario è alternativo all'accesso al Fondo di Solidarietà, ma il Lavoratore o Lavoratrice che matura i requisiti pensionistici in tempi utili per poter cessare dal lavoro entro il 31/12/2010 ("*finestra*" del 1° GENNAIO 2011), può formalizzare all'Ufficio del Personale la sua volontà in tal senso, così da poter accedere alla pensione rientrando nell'ambito dell'incentivazione all'esodo, anche qualora il numero di richieste e l'applicazione delle graduatorie non permettessero l'utilizzo del Fondo di Solidarietà.

In tal caso l'Incentivo sarà calcolato in base alla tabella prevista per l'Esodo Volontario.

In appendice riportiamo il modulo di adesione per questa forma di "uscita", stabilito dal Protocollo ed anche una simulazione di calcolo dell'Incentivo fornitaci dall'Azienda.

6. Principali questioni applicative

→ *Se si spostano i termini per il pensionamento*

Nelle intese raggiunte è stata inserita una clausola di garanzia, che prevede uno specifico confronto tra le parti in caso di modifiche legislative dei requisiti di accesso alle prestazioni INPS e anche in caso di altri interventi legislativi, al fine di dare puntuale applicazione agli impegni che verranno assunti per tutto il settore tra le OO.SS. nazionali ed ABI.

→ *Incentivazioni individuali all'Esodo*

In tutte le Aziende del Gruppo, anche quelle del perimetro Capitalia, **viene a cessare dal 3 settembre 2007** ogni forma di incentivazione individuale all'esodo.

³ Si applica l'aliquota calcolata per il TFR secondo la normativa di legge. Gli Uffici Finanziari provvederanno successivamente alla **riliquidazione dell'imposta** sulla base dell'aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti all'erogazione (così come per il TFR maturato dal 1/1/2001).

“ FONDO DI SOLIDARIETÀ
PER IL
SOSTEGNO DEL REDDITO”

7. Destinatari del Fondo di Solidarietà

Il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito” (cosiddetto *Fondo Esuberi*) eroga prestazioni a favore dei lavoratori di aziende facenti parte di gruppi creditizi. Anche i dirigenti, che non godono della tutela della legge 223/91, possono essere destinatari delle prestazioni del Fondo.

In data **3 agosto 2007** le Organizzazioni Sindacali e i Gruppi UniCredito Italiano e Capitalia hanno sottoscritto un accordo che prevede l'**accesso alla prestazione straordinaria del Fondo** (cioè all’assegno di accompagnamento) con “modalità di **ADESIONE VOLONTARIA** rivolte a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l’accesso al Fondo stesso”.

Il Personale è libero di accettare o rifiutare l’adesione a tale possibilità di uscita.

L’accordo stabilisce che possano accedere al Fondo tutti coloro che maturino i requisiti⁴ per il diritto alla pensione, in tempi tali che permettano di accedere alle cd “*finestre*” che si apriranno tra il **1° LUGLIO 2008** ed il **1° LUGLIO 2015 COMPRESI**.

In attesa dell’approvazione in Parlamento delle nuove norme pensionistiche, sono interessati coloro che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità **ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014 (FINESTRA 1° LUGLIO 2015)** o per il diritto alla pensione di vecchiaia **ENTRO IL 30 GIUGNO 2015 (DECORRENZA PENSIONE 1° LUGLIO 2015)**.

8. Incentivazione all’accesso al Fondo di Solidarietà

Al Personale che aderisce al Fondo di solidarietà, viene riconosciuto un incentivo all’esodo in unica soluzione ed a integrazione del TFR, costituito da un **importo netto** pari a **4 “mensilità di incentivo”**.

Per ottenere il valore netto della “mensilità di incentivo” occorre moltiplicare l’importo netto mensile delle voci stabili della retribuzione (stipendio – scatti anzianità – indennità ristrutturazione tabellare – tram – indennità vacanza contrattuale – Ruolo Chiave – quota extra Premio Rendimento – Indennità di rischio, sotterraneo, ecc se continuative – ad personam – importi derivanti da ristrutturazione busta paga a seguito di accordi collettivi - esclusi il Premio Aziendale/Produttività, gli Incentivi ed i Patti di non concorrenza/stabilità) per 13, e dividere il totale così ottenuto per 12.

L’importo lordo dell’incentivo viene calcolato aggiungendo al valore netto calcolato

⁴ Vedi Paragrafo 2. Requisiti per il conseguimento della pensione.

come sopra, cifra percepita dal/la Lavoratore/Lavoratrice, la somma delle trattenute fiscali rivenienti dall'applicazione della tassazione separata⁵.

Nessun obbligo di carattere fiscale rimane in capo al/alla Lavoratore/Lavoratrice cui viene liquidato l'Incentivazione all'Esodo.

Ricordiamo che anche il TFR viene pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro che precede l'ingresso al Fondo.

L'adesione al Fondo, poiché si tratta di esodo volontario, avviene tramite risoluzione consensuale (dimissioni) del rapporto di lavoro. Non è prevista alcuna convalida delle dimissioni presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

L'accesso al **Fondo di Solidarietà** è aperto per numeri contingentati:

- ➔ **1.500** in data 1/01/2008
- ➔ **750** in data 1/01/2009
- ➔ **500** in data 1/01/2010
- ➔ **250** in data 1/07/2010.

Qualora il numero delle domande di accesso al Fondo di Solidarietà risulti superiore ai contingentati indicati:

- ✓ sono **prioritariamente accettate** le domande regolarmente presentate dai Lavoratori/Lavoratrici in servizio presso strutture del Gruppo operanti nell'ambito delle province a maggiore criticità (**Milano, Roma, Palermo, Brescia e Reggio Emilia**);
- ✓ in **via sussidiaria** il criterio per l'accesso al Fondo di Solidarietà è individuato nella **maggior prossimità alla decorrenza della pensione** a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (art. 8, comma 2, del D.M. 28 aprile 2000 n. 158);
- ✓ dipendenti con maggiore età anagrafica.

9. Modalità di adesione

Le adesioni al Fondo di Solidarietà dovranno essere presentate entro il 31 OTTOBRE 2007, ed il Personale interessato può scegliere lo scaglione di uscita, purché la permanenza nel Fondo che ne consegue non superi i 60 mesi (rimanendo comunque soggetto ai limiti sopra indicati di uscite previste per ogni scaglione, e all'applicazione delle graduatorie secondo i criteri precedentemente illustrati).

L'accesso al Fondo di Solidarietà è alternativo all'Esodo Volontario, ma il Lavoratore o Lavoratrice che matura i requisiti pensionistici in tempi utili per poter cessare dal lavoro entro il 31/12/2010 ("finestra" del 1° GENNAIO 2011), può formalizzare all'Ufficio del Personale anche la sua volontà di utilizzare

⁵ Si applica l'aliquota calcolata per il TFR secondo la normativa di legge. Gli Uffici Finanziari provvederanno successivamente alla **riliquidazione dell'imposta** sulla base dell'aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti all'erogazione (così come per il TFR maturato dal 1/1/2001).

comunque la prima finestra utile per il pensionamento, così da poter accedere alla pensione rientrando nell'ambito dell'incentivazione all'esodo, anche qualora il numero di richieste e l'applicazione delle graduatorie non permettessero l'utilizzo del Fondo di Solidarietà.

In tal caso l'Incentivo sarà calcolato in base alla tabella prevista l'Esodo Volontario.

In appendice riportiamo il modulo di adesione per questa forma di "uscita", stabilito dal Protocollo.

10. Misura e modalità di erogazione dell'assegno

L'assegno, pur essendo come onere a carico dell'Azienda, viene pagato dall'INPS.

E' erogato dal **mese successivo alla cessazione** del rapporto di lavoro e fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della pensione, cioè fino al mese prima della finestra, e dell'erogazione della pensione (per un massimo di 60 mesi).

L'assegno è erogato per 13 mensilità, in rate mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di ogni mese.

In caso di **premorienza**, l'assegno non è reversibile. Ai superstiti sarà erogata la pensione a cui avrebbe avuto diritto l'interessato, tenendo anche conto della contribuzione versata per il periodo di erogazione dell'assegno. Naturalmente la pensione ai superstiti è riconosciuta nelle percentuali previste dalle norme vigenti sulla reversibilità e con le eventuali limitazioni in base al reddito del percettore.

Esempio:

un lavoratore cessa il rapporto di lavoro il 30/6/2010, mentre la sua pensione decorrerà dal 1/7/2015.

Il lavoratore percepirà l'assegno straordinario dal 1/7/2010.

Nell'anno 2010 saranno quindi erogate 6 mensilità più 6/12 della tredicesima mensilità.

Negli anni 2011 – 2012 -2013 – 2014 saranno erogate 13 mensilità.

Nell'anno 2015 saranno erogate le mensilità fino a giugno più i 6/12 della tredicesima mensilità.

Dal 1/7/2015 scatta l'erogazione della pensione INPS: il lavoratore deve formalmente presentare all'INPS la relativa domanda entro il mese precedente.

Misura dell'assegno e imposizione fiscale

L'Assegno Straordinario è PARI ALL'IMPORTO NETTO DELLA PENSIONE che avrebbe percepito⁶

⁶ I criteri per il calcolo dell'assegno sono identici a quelli per il calcolo della pensione INPS.

Il calcolo avviene pro quota, secondo le norme previdenziali succedutesi nel tempo (leggi 1992-1995). E' effettuato su due quote:

- A. Una prima quota è liquidata sulla base delle anzianità contributive fino al 31 dicembre 1992 e delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 260 settimane (5 anni) anteriori alla decorrenza dell'assegno. A tali retribuzioni vengono applicati i coefficienti di rivalutazione contenuti in una apposita tabella.
- B. Una seconda quota è calcolata sulla base delle retribuzioni pensionabili relative alle ultime 520 settimane (10 anni). La rivalutazione è effettuata con le tabelle Istat dell'indice annuo dei prezzi al consumo e con l'ulteriore maggiorazione di un 1% fisso per ogni anno solare preso in considerazione dal computo.

Determinato l'assegno lordo, cioè la somma delle due quote, si applicano le ritenute Irpef

con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia (vedi esempi).

L'assegno, non essendo un trattamento pensionistico:

- ➔ non beneficia della perequazione automatica delle pensioni (quindi rimane invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo)
- ➔ non dà diritto agli assegni familiari.

L'onere complessivo **a carico dell'azienda** è pari alla somma:

- ➔ dell'importo netto dell'assegno straordinario
- ➔ dell'importo delle **trattenute** sull'assegno straordinario calcolate secondo il metodo della tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota del TFR. Tali somme costituiscono la tassazione dell'assegno **che viene versata al Fisco**. Quindi l'azienda versa al fisco una tassazione minore di quella che risulterebbe dall'applicazione degli scaglioni IRPEF (perciò, a parità di netto per il lavoratore, la quantità lorda complessiva è più contenuta).

Esempi:

Il calcolo viene fatto **sulle retribuzioni percepite sino alla data di risoluzione del rapporto** per il numero degli anni utili per il conseguimento del diritto raggiunto con il requisito contributivo.

Caso n.1 – Pensione di anzianità raggiunta con il solo requisito dell'anzianità contributiva (requisito contributivo 40 anni)

Per un lavoratore con 53 anni di età e 36 di contributi che accederà al Fondo di solidarietà (per un periodo di 4 anni), sia l'assegno straordinario, sia la futura pensione verranno calcolati sulla base di 40 anni di contribuzione.

Caso n. 2 – Pensione di vecchiaia (65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne con almeno 20 anni di anzianità contributiva)

Per una lavoratrice con 56 anni di età e 26 anni di anzianità contributiva, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni, l'assegno straordinario sarà calcolato su 30 anni di contributi.

Aspetti particolari di natura fiscale

Tutta la materia fiscale presenta complicate questioni attuative, in quanto **la somma è percepita al netto dell'IRPEF** (come fosse un TFR).

I percettori dell'Assegno Straordinario **non possono** quindi operare le **detrazioni fiscali**.

Perciò, a meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, **non possono portare in detrazione oneri** (es. interessi mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc..).

Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che il percettore dell'Assegno Straordinario, che non goda di redditi personali annui (escluso l'assegno) superiori a **€ 2.840,51**, **possa andare a carico fiscale di soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti**, esempio il coniuge, **e le spese possano essere detratte da costoro** (comunque,

GLI INTERESSI PASSIVI DI UN MUTUO INTESTATO AL SOLO ESODATO NON POSSONO ESSERE DETTRATTI DAL CONIUGE

ordinarie. Non vengono applicate le detrazioni per familiari.

CHE NON SIA CONTESTATARIO).

Va altresì considerato che la tassazione separata ha il vantaggio di non assoggettare tale reddito alle **Addizionali Irpef** Regionale e Comunale.

Ricordiamo infine che, nel caso di possesso di altri redditi e di mancanza delle condizioni per poter andare a carico fiscale di altri contribuenti, la **Dichiarazione dei Redditi** va presentata a mezzo del **Mod. Unico**, in quanto **non è possibile la presentazione del Mod. 730** (mancando il sostituto d'imposta).

Contribuzione INPS per gli anni mancanti

L'intera contribuzione pensionistica, pari al **33%**, è **pagata dal datore di lavoro** in aggiunta all'onere complessivo dell'assegno straordinario, ed è versata all'INPS **sulla base dell'ultima retribuzione tabellare** (retribuzione mensile rapportata ad anno) con esclusione delle voci variabili.

La contribuzione è dovuta fino al RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO, utile per la maturazione del diritto a pensione di anzianità, PIÙ LONTANO DALLA DATA DI ACCESSO AL FONDO, non fino alla *finestra* (*l'assegno viene invece erogato fino alla finestra*) – DELIBERA CDA DEL FONDO N°2 DEL 9/6/2005.

Nel caso sopraggiunga per primo il requisito che da diritto alla pensione di vecchiaia, il problema ad oggi non si pone poiché il/la Lavoratore/Lavoratrice avranno in quel momento maturato il diritto alla liquidazione della rendita pensionistica dal mese successivo, e quindi “usciranno” dal Fondo.

Come detto, il Parlamento dovrà discutere a breve la riforma concordata dal Governo con le Parti sociali, riforma che prevede l'introduzione di “finestre” anche per la pensione di vecchiaia (a fronte del ripristino delle 4 finestre per chi fruirà di quella di anzianità con 40 anni di contributi). In tal caso per il periodo tra la maturazione del diritto e la relativa “finestra”, analogamente a quanto sopra illustrato, non verrà versata alcuna contribuzione INPS.

Erogazione in unica soluzione dell'assegno

E' possibile per il lavoratore chiedere l'erogazione in un'unica soluzione: in tal caso **la misura sarà pari al 60% del valore attuale della rendita** calcolato in base al TUR. Dalla base di calcolo è dedotta la **contribuzione previdenziale**, che **in questo caso non viene versata all'INPS.**

11. Cumulo dell'assegno con redditi da lavoro

Le condizioni di cumulabilità dell'assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il soggetto a favore del quale viene prestata:

<p style="text-align: center;">Attività in concorrenza</p> <p>Redditi da lavoro dipendente o autonomo a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p><i>L'assegno non è cumulabile in alcuna misura, pertanto contestualmente all'acquisizione di tali redditi viene sospesa l'erogazione degli assegni e della contribuzione.</i></p>
<p style="text-align: center;">Attività dipendente non in concorrenza</p> <p>Redditi da lavoro dipendente a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p><i>L'assegno è cumulabile nella misura massima dell'ultima retribuzione (mensile ragguagliata ad anno) percepita dall'interessato in servizio, se il reddito ricavato dall'attività è superiore a tale limite l'assegno e la contribuzione vengono ridotti in misura corrispondente</i></p>
<p style="text-align: center;">Attività autonoma non in concorrenza</p> <p>Redditi da lavoro autonomo a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro</p>	<p><i>L'assegno è cumulabile per l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione (oggi € 5.669,82) più il 50% dell'importo eccedente il minimo. La contribuzione è ridotta in misura corrispondente.</i></p> <p>Esempio: <i>Misura dell'assegno mensile € 1.000,00 meno trattamento minimo di pensione mensile € 436,14 = € 563,86</i> $€ 563,86 : 2$ (ossia il 50%) = € 281,93 $€ 281,93 + € 436,14 = € 718,07$ (importo che si somma al reddito autonomo).</p>

12. Principali questioni applicative

→ ***Se si spostano i termini per il pensionamento***

Nelle intese raggiunte è stata inserita una clausola di garanzia, che prevede uno specifico confronto tra le parti in caso di modifiche legislative dei requisiti di accesso alle prestazioni INPS e anche in caso di altri interventi legislativi, al fine di dare puntuale applicazione agli impegni che verranno assunti per tutto il settore tra le OO.SS. nazionali ed ABI.

Occorre precisare che, fino ad ora, le modifiche al sistema previdenziale non hanno avuto effetto su coloro che erano già inseriti nel Fondo esuberi.

→ ***Contribuzione versata all'estero o in altre gestioni previdenziali***

I versamenti effettuati presso Paesi dell'Unione Europea e presso i Paesi legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Australia, USA, ecc.) sono utili ai fini del calcolo delle settimane di contribuzione valide per il diritto all'assegno straordinario.

Ciò vale anche per i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrare dall'INPS (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti).

→ ***Il passaggio dal Fondo alla pensione***

Alla fine del periodo di erogazione dell'assegno **i percettori dello stesso devono fare domanda di pensione all'INPS entro il mese precedente alla data della decorrenza della pensione.** Non è previsto infatti alcun automatismo.

→ ***L'iscrizione al sindacato***

Al personale in esodo viene data la facoltà di mantenere l'iscrizione al sindacato.

Invitiamo le lavoratrici e i lavoratori a farlo, in modo da poter avere tutta l'assistenza – nel campo dei servizi come negli altri – di cui godono le iscritte e gli iscritti alla **FISAC-CGIL**.

→ ***Part - time***

I Lavoratori e le Lavoratrici a part-time possono richiedere di ripristinare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno nell'ultimo mese antecedente la data prevista di cessazione dal servizio e di accesso al Fondo. In questo caso la **contribuzione previdenziale**, versata all'INPS dall'Azienda fino alla maturazione del diritto a pensione, **verrà calcolata sulla retribuzione a tempo pieno** e, di conseguenza, **aumenterà l'importo della pensione e, correlativamente a questa, anche l'importo dell'Assegno Straordinario.**

Anche l'incentivo all'esodo verrà così calcolato sull'importo a tempo pieno.

→ ***La previdenza integrativa e complementare***

Il Protocollo **garantisce** al Personale che, cessato dal servizio, percepirà **in forma rateale** l'Assegno Straordinario erogato dal Fondo di Solidarietà **la permanenza** (in termini di contribuzione e prestazioni) **nel Fondo Pensioni complementare di appartenenza** fino alla maturazione del requisito AGO **PIÙ LONTANO DALLA DATA DI ACCESSO AL FONDO.**

Ciò vuol dire, **per le sole forme** (fondi o sezioni di fondi) **pensionistiche complementari a contribuzione definita** alimentate con contribuzione sia a carico dell'azienda sia a carico del lavoratore interessato, che **verrà mantenuto**, per tutto il periodo intercorrente tra l'accesso di cui al comma precedente e la maturazione dei requisiti AGO (o di quelli per la pensione di vecchiaia), **il versamento della contribuzione** (avendo come base imponibile l'ultima retribuzione annuale percepita in costanza di rapporto di lavoro) con le stesse misure in atto al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà (quindi, anche in questo caso come per la contribuzione INPS – v. sopra -, **la contribuzione non è dovuta** per il periodo tra la maturazione di tale requisito e la *finestra*).

In alternativa, solo il Personale che sia iscritto a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita tra quello che accederà alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, **POTRÀ RICHIEDERE**, in luogo del versamento della contribuzione, **la liquidazione dell'importo corrispondente alla somma dei contributi a carico dell'Azienda** che la stessa avrebbe versato alla forma pensionistica complementare per il periodo suddetto: tale importo viene erogato a titolo di **incentivo all'esodo** e ad **integrazione del trattamento di fine rapporto**; a tal fine verrà presa a riferimento l'ultima retribuzione annuale utile ai fini del TFR. In tale evenienza si applicheranno le previsioni di Legge e di Regolamento/Statuto in tema di perdita dei requisiti di partecipazione.

Per il Personale iscritto a forme a prestazione definita, ovviamente tale possibilità non può essere prevista in considerazione della diversa natura di tali forme pensionistiche complementari.

Per gli/le Iscritti/e "ante" del Fondo Pensione del Gruppo UniCredito Italiano (ex Fondo Pensione Credit), e quindi nella sezione I a contribuzione definita e capitalizzazione collettiva, vi è la possibilità, qualora al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà abbiano raggiunto uno dei requisiti. previsti dall'art. 23 dello Statuto, per la liquidazione immediata della pensione diretta (VECCHIAIA: 60 anni se uomo, 55 ANNI se donna – ANZIANITÀ: 35 anni interi di contribuzione versata) di

- ✓ **farsi liquidare la PENSIONE DIRETTA** (al 100% di quanto maturato in caso di VECCHIAIA, ovvero nel caso di PENSIONE DI ANZIANITÀ con le riduzioni previste dalla **Tabella Allegato 1** dello Statuto del FP).
- ✓ **proseguire la contribuzione al Fondo di Gruppo** (godendo del corrispettivo versamento di parte aziendale) **per poi interromperla, a propria discrezione, in qualsiasi momento** mediante comunicazione all'Azienda e per conoscenza al Fondo di Pensione, **iniziando a percepire immediatamente la PENSIONE DIRETTA.**

Chi al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà non abbia raggiunto i requisiti sopra indicati, deve

- ✓ **proseguire la contribuzione al Fondo di Gruppo** (godendo del corrispettivo versamento di parte aziendale) **potendo poi interromperla, a propria discrezione, una volta raggiunti i requisiti richiesti o in qualsiasi momento successivo**, sempre mediante comunicazione all'Azienda e per conoscenza al Fondo di Pensione, **iniziando a percepire da quella data la PENSIONE DIRETTA.**

In caso di previsioni analoghe per altri Fondi presenti nel Gruppo Vi invitiamo a contattare il Rappresentante Fisac presente nell'Unità Produttiva presso cui lavorate.

→ L'assistenza sanitaria

Al Personale che, cessato dal servizio, percepirà **in forma rateale** l'Assegno Straordinario erogato dal Fondo di Solidarietà e che sia **già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti nel Gruppo SARANNO GARANTITE** – a richiesta – **le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa** previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. **Il relativo contributo è a carico dell'Azienda sino alla scadenza successiva alla data di decorrenza della pensione** - fermo restando gli eventuali contributi a carico dell'interessato.

→ **Condizioni e finanziamenti agevolati**

Il Personale che, cessato dal servizio, percepirà **in forma rateale** l'Assegno Straordinario erogato dal Fondo di Solidarietà **beneficerà**, sino alla data di decorrenza del trattamento di pensione INPS, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del Personale in servizio (escluse le sovvenzioni). Dopo tale momento varranno le condizioni previste per i Lavoratori in quiescenza.

→ **Incentivazioni individuali all'Esodo**

In tutte le Aziende del Gruppo, anche quelle del perimetro Capitalia, **viene a cessare dal 3 settembre 2007** ogni forma di incentivazione individuale all'esodo.

“ PARTE COMUNE ”

13. Estratto conto contributivo ed ECOCERT

L'Estratto Conto contributivo (ECO) è il **riepilogo dei contributi** che risultano registrati negli archivi dell'INPS.

Può essere richiesto presso qualunque Sede dell'INPS, muniti di codice fiscale e di un documento d'identità, o tramite internet al sito www.inps.it, richiedendo la password di accesso, nonché presso il **Patronato sindacale INCA-CGIL**.

L'ECOCERT è un documento analitico che vale come **certificato della posizione assicurativa**. Può essere rilasciato, su richiesta, ai lavoratori prossimi alla pensione.

Per l'adesione ad entrambe le modalità di Esodo (Fondo di Solidarietà o Esodo Incentivato) è necessaria la presentazione dell'ECOCERT rilasciato dall'INPS.

Poiché i tempi di **consegna** di tale certificazione sono **piuttosto lunghi** (nell'ordine di mesi) è **possibile consegnare insieme alla domanda** di accesso alla modalità di Esodo scelta **L'Estratto Conto Contributivo (ECO) e rilasciare delega alla propria Azienda/CapoGruppo** per la richiesta all'INPS dell'ECOCERT.

Nell'estratto conto contributivo sono ricompresi, oltre ai contributi da lavoro, anche quelli figurativi o da riscatto.

Riepiloghiamo di seguito i casi più ricorrenti di conteggio di periodi di assenza.

Congedi di maternità e congedi parentali:

i periodi di aspettativa sia obbligatoria sia facoltativa sono utili per la maturazione del diritto alla pensione, in quanto coperti da contribuzione figurativa. Occorre controllare nel proprio Estratto conto contributivo se tali periodi siano stati conteggiati; diversamente occorre richiedere con apposito modulo INPS l'accredito dei periodi mancanti (la casistica più frequente è la mancanza dei 6 mesi, pari a 26 settimane, di aspettativa facoltativa). Per l'accredito dei 5 mesi inerenti al congedo di maternità obbligatoria è sufficiente un'autocertificazione contenente la data di nascita del figlio/a, mentre per ottenere l'accredito dell'aspettativa facoltativa è necessaria una dichiarazione del datore di lavoro che attesti che il periodo di assenza è avvenuto in costanza di rapporto di lavoro. Nel caso in cui l'assenza per maternità sia avvenuta non in costanza di rapporto di lavoro (tra un lavoro e un altro) o in assenza di rapporto di lavoro, è possibile riscattare a titolo oneroso tale periodo contributivo.

Congedi per gravi motivi familiari – Legge 53/2000:

Il periodo fino a **2 anni di congedo retribuito per i genitori di figli portatori di handicap** o per il coniuge è interamente utile per la maturazione del diritto alla pensione. Per gli altri periodi di assenza non retribuita previsti dalla legge per gravi motivi di famiglia, invece, è possibile fare richiesta di riscatto a titolo oneroso, qualora non sia stata richiesta la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi contestualmente all'assenza. Il riscatto può riguardare tutto il periodo di assenza o anche solo una parte.

Aspettative non retribuite per motivi di studio o per motivi personali:

qualora non sia stata richiesta la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi contestualmente all'assenza, per i periodi di aspettativa fruiti dal **1° gennaio 1997** è possibile richiederne il riscatto. Il riscatto può riguardare tutto il periodo di assenza o anche solo una parte.

Ricordiamo, infine, che è **possibile il recupero di periodi contributivi omessi e caduti in prescrizione, con onere a carico del richiedente**.

Si tratta della richiesta all'INPS di costituzione di rendita vitalizia, con pagamento della relativa "riserva matematica". Per poter ottenere questa regolarizzazione occorrono documenti dell'epoca nella quale si è svolto il rapporto di lavoro (buste paga, libretto di lavoro, ecc.) con i quali possono essere comprovate l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, la qualifica rivestita e la retribuzione percepita.

Il Patronato sindacale **INCA-CGIL** è a disposizione per l'assistenza ai lavoratori per qualsiasi pratica inerente alla contribuzione previdenziale e alla pensione. L'indicazione delle sedi del Patronato INCA-CGIL sono reperibili sul sito www.inca.it.

RINGRAZIAMENTI

Un sentito ringraziamento alla Fisac Cgil del Gruppo Intesa Sanpaolo, che gentilmente ci ha permesso di utilizzare il suo "Vademecum" come base per questa nostra pubblicazione, ed ai tanti/e compagni/e che ci hanno aiutato con le loro osservazioni e risposte ai nostri quesiti, come pure curandone la parte grafica, nella realizzazione di questo opuscolo.

“ALLEGATI”

Allegato n° 1

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA ALL'OFFERTA DI INCENTIVAZIONE ALL'ESODO
MEDIANTE PENSIONAMENTO (art. 2 Accordo

Spettabile
..... S.p.A.

(Luogo), (gg./mese)/2007

Il/La sottoscritto/a....., matr.,

con la presente

rassegna le proprie dimissioni da codesta Azienda, in adesione al piano di incentivazione al pensionamento di cui all'Accordo del2007,

e indica quale ultimo giorno di servizio quello del(ultimo del mese).

Qualora con specifici interventi di legge vengano introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, ferma restando l'adesione già espressa, il sottoscritto si riserva di indicare un'eventuale nuova data di uscita e sulla base di essa fruire delle condizioni economiche di incentivazione di cui al punto a) dell'Appendice 1.

Firma

Allegato n° 2

Spettabile

..... S.p.A.

**RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO DI SOLIDARIETA'
DI SETTORE (art. 3 Accordo))**

(Luogo), (gg./mese)/2007

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
matricola n°in servizio presso

constatato

che con l'accordo stipulato in data l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali si sono date atto di aver concluso le procedure previste per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 7 del D.M. 158/2000

dichiara

in adesione volontaria al citato accordo per coloro che, cessato il rapporto di lavoro con l'Azienda, fruiscano degli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà"

- la volontà irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alla data del (indicando la prescelta):
 - ✓ 1° gennaio 2008
 - ✓ 1° gennaio 2009
 - ✓ 1° gennaio 2010
 - ✓ 1° luglio 2010;

accettando le condizioni e i termini previsti dall'accordo citato e dal Regolamento contenuto nel D.M. 28.4.2000 n° 158 (relativo all'istituzione del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito") per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà e rinunciando espressamente al preavviso ed alla relativa indennità;

dichiara inoltre

- di avere già consegnato l'estratto conto contributivo (Ecocert)
- di allegare alla presente richiesta l'estratto conto contributivo (Ecocert)
- di riservarsi la successiva consegna dell'estratto conto contributivo (Ecocert) non appena in suo possesso
- di rilasciare apposita delega alla Capogruppo/Azienda per l'espletamento dei suddetti adempimenti

chiede

in relazione alla liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito

➔ che l'erogazione medesima avvenga in rate mensili,

➔ che l'erogazione avvenga in unica soluzione,

impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Azienda della eventuale, successiva instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro

chiede inoltre

- ✓ di mantenere l'iscrizione alle forme di assistenza sanitaria aziendale previste a favore del personale in servizio
- ✓ di non mantenere l'iscrizione alle forme di assistenza sanitaria aziendale previste a favore del personale in servizio

chiede infine

(per il caso di erogazione dell'assegno straordinario in rate mensili)

di proseguire nel versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale a cui è attualmente iscritto/a



**GUIDA ALLE NORME SU
FONDO DI SOLIDARIETA' ED INCENTIVAZIONI ALL'ESODO**
accordo 3 agosto 2007 sugli esodi volontari nel Gruppo UniCredito
Revisione Dicembre 2009

Firma